



COMUNE DI VALDAONE
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 34 di data 09/06/2017

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 55 del 28/12/2018

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 20/02/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 15/02/2021

INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	pag. 1
<i>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI</i>	<i>6</i>
<i>Capo I - Disposizioni generali.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 1. - Oggetto del regolamento</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 2.- Competenze.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 3. – Gestione dei servizi e responsabilità</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 4. - Servizi gratuiti ed a pagamento.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 5. – Servizi per gli sconosciuti o per i quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari e per gli indigenti.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 6. – Tariffe.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 7. - Atti a disposizione del pubblico.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 8. - Atti riservati.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 9. – Lutto cittadino ed esequie pubbliche</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 10. – Autorizzazione al seppellimento</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 11. – Feti, prodotti abortivi e nati morti</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 12. – Registro autorizzazioni al seppellimento</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 13. – Controllo dei registri.....</i>	<i>10</i>
<i>Capo II – Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 14. – Denuncia di morte.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 15. – Notizie di morte.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 16. Casi di morte su suolo pubblico.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 17. –Rinvenimento parti di cadavere</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 18. – Medico necroscopo</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 19.–Morte presumibilmente non dovuta a causa delittuosa</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 20. –Morte presumibilmente dovuta a causa delittuosa</i>	<i>12</i>
<i>Capo III - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 21. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti</i>	<i>13</i>
<i>Capo IV – Feretri.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 22. - Deposizione della salma nel cofano funebre</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 23. - Verifica e chiusura feretri</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 24. – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 25. - Piastrina di riconoscimento.....</i>	<i>15</i>
<i>Capo V - Trasporti funebri.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 26. - Definizione del trasporto funebre</i>	<i>15</i>

<i>Articolo 27. – Modalità dei trasporti</i>	15
<i>Articolo 28. – Carri funebri e autorimesse</i>	16
<i>Articolo 29. - Cortei e cerimonie funebri</i>	16
<i>Articolo 30. – Trasporti extra comunali</i>	16
TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE	18
Capo I – Cimiteri	18
<i>Articolo 31. – Cimiteri comunali e vigilanza</i>	18
<i>Articolo 32. – Ammissione nei cimiteri comunali</i>	19
Capo II - Disposizioni generali	20
<i>Articolo 33 - Disposizioni generali</i>	20
<i>Articolo 34 - Costruzione e ampliamenti di cimiteri</i>	21
Capo III – Inumazione	21
DISPOSIZIONI COMUNI AI TRE CIMITERI	21
<i>Articolo 35 - Inumazione di feretri</i>	21
<i>Articolo 36 – Fosse singole</i>	21
<i>Articolo 37 - Dimensioni delle fosse</i>	21
<i>Articolo 38 – Modalità di sepoltura per inumazione</i>	22
<i>Articolo 39 – Interramento di urne cinerarie</i>	22
<i>Articolo 40 - Interramento resti mortali</i>	22
<i>Articolo 41 - Durata dell'interramento di urne cinerarie e resti mortali</i>	23
<i>Articolo 42 – Fiori aiuole e arbusti</i>	23
<i>Articolo 43 – Collocazione cippi nei cimiteri</i>	23
<i>Articolo 44 – Cippi per indigenti</i>	24
<i>Articolo 45 – Iscrizioni per cittadini meritevoli</i>	24
Capo IV – Cimitero Daone	24
<i>Articolo 46 – Campi di inumazione</i>	24
<i>Articolo 47 – Caratteristiche e dimensioni delle lapidi</i>	24
<i>Articolo 48 – Procedura per inadempienti</i>	25
<i>Articolo 49 – Individuazione delle cellette ossario e cinerarie</i>	25
<i>Articolo 50 – Caratteristiche delle lapidi esterne dei loculi individuali</i>	26
<i>Articolo 51 – Deposito temporaneo dell'urna cineraria destinata alla dispersione</i>	27
Capo V – Cimitero Praso	27
<i>Articolo 52 – Campi di inumazione</i>	27
<i>Articolo 53 – Caratteristiche e dimensioni delle lapidi</i>	27
<i>Articolo 54 – Individuazione delle cellette ossario e cinerarie</i>	28
<i>Articolo 55 – Caratteristiche delle lapidi esterne dei loculi individuali</i>	28

Capo VI – Cimitero Bersone.....	29
Articolo 56 – <i>Campi di inumazione</i>	29
Articolo 57 – <i>Caratteristiche e dimensioni delle lapidi</i>	29
Articolo 58 – <i>Individuazione delle cellette ossario e cinerarie</i>	30
Articolo 59 – <i>Caratteristiche delle lapidi esterne dei loculi individuali</i>	30
Capo VII – TUMULAZIONI.....	31
Articolo 60 – <i>Tumulazioni</i>	31
Articolo 61 – <i>Cassettine ossario</i>	31
Articolo 62 – <i>Dimensioni massime cassetine ossario</i>	31
Articolo 63 – <i>Urne cinerarie</i>	31
Articolo 64 – <i>Dimensioni massime urne cinerarie</i>	32
Articolo 65 – <i>Cellette ossario concedibili a privati</i>	32
Articolo 66 – <i>Destinazione delle ceneri</i>	32
Articolo 67 – <i>Cellette cinerarie concedibili a privati</i>	32
Articolo 68 – <i>Ossario e cinerario comune</i>	33
Articolo 69 – <i>Verbale consegna urne cinerarie</i>	33
Capo VIII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	34
Articolo 70 – <i>Esumazioni ed estumulazioni ordinarie</i>	34
Articolo 71 - <i>Esumazioni ed estumulazioni straordinarie</i>	35
Articolo 72 – <i>Divieto apertura feretri</i>	35
Articolo 73 – <i>Oggetti da recuperare</i>	35
Articolo 74 – <i>Disponibilità dei materiali</i>	36
Capo IX – CREMAZIONI.....	36
Articolo 75 – <i>Cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili</i>	36
Capo X – AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLE CENERI.....	37
Articolo 76 - <i>Affidamento familiare delle ceneri</i>	37
Capo XI – DISPERSIONE DELLE CENERI.....	38
Articolo 77 – <i>Dispersione delle ceneri</i>	38
TITOLO III – CONCESSIONI CIMITERIALI.....	40
CAPO I – CONCESSIONI.....	40
Articolo 78 – <i>Concessioni cimiteriali</i>	40
Articolo 79 – <i>Schema di contratto tipo della concessione</i>	41
Articolo 80 – <i>Tipologia e durata delle concessioni cellette ossario/cinerario</i>	41
Articolo 81 – <i>Criteri di assegnazione delle concessioni</i>	41
Articolo 82 – <i>Scadenza della concessione</i>	41
Articolo 83 – <i>Subentro nelle concessioni</i>	42

<i>Articolo 84 – Decadenza della concessione e procedura</i>	42
<i>Articolo 85 – Revoca della concessione e procedura</i>	43
<i>Articolo 86 – Rinuncia alla concessione</i>	43
<i>Articolo 87 – Rinnovo delle concessioni</i>	43
<i>Articolo 88 – Tumulazioni nella medesima cella ossario o cinerario</i>	43
<i>Articolo 89 – Durata della concessione nel caso di tumulazione di resti ossei o urne cinerarie nella medesima cella ossario o cinerario</i>	44
<i>Articolo 90 – Concessioni perpetue</i>	44
TITOLO IV – POLIZIA DEI CIMITERI	45
<i>Capo I - Polizia dei cimiteri</i>	45
<i>Articolo 91 – Apertura dei cimiteri</i>	45
<i>Articolo 92 – Introduzione di animali o veicoli</i>	45
<i>Articolo 93 – Disciplina dell’ingresso</i>	45
<i>Articolo 94 – Cura e pulizia dei viali</i>	45
<i>Articolo 95 – Deterioramento delle lapidi</i>	45
<i>Articolo 96 – Rimozione di ornamenti</i>	46
<i>Articolo 97 – Divieto di asportazione</i>	46
<i>Articolo 98 – Obblighi del comune</i>	46
<i>Articolo 99 - Senso comunitario della morte</i>	46
TITOLO V – CONTROLLI E SANZIONI	47
Capo I – CONTROLLI E SANZIONI	47
<i>Articolo 100 – Controllo e sanzioni</i>	47
TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	48
Capo I – RINVII ED EFFICACIA	48
<i>Articolo 101 – Rinvio</i>	48
<i>Articolo 102 – Efficacia delle disposizioni del regolamento</i>	48
ALLEGATI TECNICI	49

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale e regionale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2.- Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente. Rimangono in capo al Sindaco le funzioni di autorità sanitaria locale.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Articolo 3. – Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il comune garantisce la gestione dei seguenti servizi: gestione e custodia dei cimiteri, operazioni cimiteriali, camere mortuarie, recupero salme dalla pubblica via in una delle forme di gestione individuate dal capo IX del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg 01.02.2005 nr. 3/L, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari.
2. Il comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4. - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. I servizi cimiteriali sono a pagamento, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.
2. Sono inoltre a pagamento le prestazioni previste come tali dalle norme nazionali.
3. Sono gratuiti i servizi nel caso di salma di persona sconosciuta, indigente o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

Articolo 5. – Servizi per gli sconosciuti o per i quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari e per gli indigenti

1. **Servizi agli sconosciuti o per i quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari:** Il comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano mortuario (bara o cassa) per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento il comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
2. **Servizi agli indigenti:** Il Comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano mortuario (bara o cassa) per i deceduti sul proprio territorio ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato mediante presentazione di dichiarazione ICEF (indicazione della condizione economica familiare) con determinazione del reddito di garanzia ai sensi dell'art. 35 della L.P. 13 del 2007 (Politiche sociali in provincia di Trento) e deliberazione della Giunta provinciale nr. 1256 del 15.06.2012 e ss.mm.. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.

Articolo 6. – Tariffe

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.
2. La tariffa può essere articolata ad importo fisso, ad importo percentuale o totale dei costi sostenuti e documentati per singolo servizio.
3. I diritti fissi e di istruttoria sono stabiliti dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.
4. Le tariffe delle concessioni cimiteriali sono stabilite dalla Giunta Comunale. La tariffa di concessione deve essere pagata dal concessionario di norma in via anticipata presso il Tesoriere Comunale.

Articolo 7. - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio comunale competente sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) i registri di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 di tutti i cimiteri comunali;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) il programma delle esumazioni ordinarie previste nel corso dell'anno nei cimiteri comunali;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

Articolo 8. - Atti riservati

1. Presso l'ufficio comunale sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso, come pure la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Articolo 9. – Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del

comune.

5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone anche non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore di un plotone di vigili urbani in alta uniforme o vigili del fuoco volontari dei corpi di riferimento.
8. Il Sindaco dispone l'acquisto di fiori, corone, necrologi in occasione delle onoranze funebri per la scomparsa di amministratori in carica o ex amministratori, di personalità che hanno rappresentato l'ente o che, con la loro opera, hanno dato lustro e prestigio al medesimo. Le corone di fiori saranno munite dei nastri cittadini con la scritta "Il Comune di Valdaone".

Articolo 10. – Autorizzazione al seppellimento

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 74 del Regolamento Stato Civile approvato con DPR 396 dd. 03.11.2000. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane.
2. Per la tumulazione occorre il certificato dell'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23. Tali atti saranno ritirati dal gestore dei servizi cimiteriali alla consegna di ogni singolo cadavere.

Articolo 11. – Feti, prodotti abortivi e nati morti

1. I medici e le ostetriche hanno l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9.7.1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
2. Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.
3. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.
4. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

5. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 12. – Registro autorizzazioni al seppellimento

1. Il gestore dei servizi cimiteriali, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.10; egli inoltre iscrive cronologicamente sopra apposito registro le operazioni cimiteriali effettuate.
2. Sul registro devono essere indicate:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc..

Articolo 13. – Controllo dei registri

1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il gestore dei servizi cimiteriali.

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 14. – Denuncia di morte

1. I famigliari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.
2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente il luogo, il giorno e l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio ecc., del

defunto, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

3. Tempestivamente devono essere resi noti al gestore dei servizi cimiteriali la tipologia di operazione cimiteriale richiesta, il cimitero di riferimento e l'orario della cerimonia funebre per consentire l'esecuzione dei lavori di competenza.

Articolo 15. – Notizie di morte

1. All'infuori dei casi contemplati dall'art. 13, chiunque ha notizia di decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause di morte.

Articolo 16. Casi di morte su suolo pubblico

1. Nei casi di morte su suolo pubblico o, per accidente, anche in luogo privato, quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.
2. Nel caso sussista un sospetto od indizio di reato valutato dallo stesso magistrato, la sepoltura potrà avvenire solo su rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Nel caso non sussista un sospetto od indizio di reato, l'ufficiale dello stato civile può provvedere ad autorizzare il seppellimento.
4. Il trasporto di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati viene autorizzata dalla pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al sindaco del comune di decesso. Il Sindaco ove è avvenuto il decesso è tenuto ai sensi dell'art.34/1 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio comune) al luogo di sepoltura.
5. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il comune del luogo ove è avvenuto il decesso è tenuto a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio, assumendo il conseguente onere a carico del bilancio comunale. Il servizio trasporto presenta infatti caratteristiche di pubblico interesse e di servizio indispensabile dettate dalla necessità di liberare la pubblica via o altri luoghi pubblici e privati per garantire la salute pubblica della collettività.

Articolo 17. –Rinvenimento parti di cadavere

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 18. – Medico necroscopo

1. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.
2. Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dall'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 o da altro Sanitario nominato dal Sindaco.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
4. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, e comunque non dopo le trenta ore. Il Medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Articolo 19.–Morte presumibilmente non dovuta a causa delittuosa

1. Se dal processo verbale sullo stato del cadavere risulta che la morte accertata non è presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o funzionario da egli delegato autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito l'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

Articolo 20. –Morte presumibilmente dovuta a causa delittuosa

1. Se dal processo verbale sullo stato del cadavere risulta che la morte accertata è presumibilmente dovuta a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

CAPO III - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Articolo 21. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti

1. Il comune provvede, mediante convenzione con strutture idonee, al deposito di osservazione, all'obitorio ed eventuale camera ardente in locali idonei. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate dagli articoli 12 e 13 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate secondo le prescrizioni dell'Azienda sanitaria locale.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.
5. I depositi di osservazione e gli obitori, nel loro insieme, sono dotati del numero di posti salma refrigeranti e dei posti isolati per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, stabiliti dalla normativa vigente.
6. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.. E' consentita, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori comune.

CAPO IV – FERETRI

Articolo 22. - Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretri aventi le caratteristiche di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/1990.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 23. - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta a cura del personale incaricato del trasporto funebre decorso il periodo di osservazione.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto o altro personale incaricato qualora non sia necessario effettuare un trasporto funebre mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

Articolo 24. – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
4. Se la salma proviene da altro comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Articolo 25. - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 26. - Definizione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
 - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture.
 - b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
 - c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Articolo 27. – Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 28. – Carri funebri e autorimesse

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo da non esporlo alla vista del pubblico.
3. Il comune potrà far accertare periodicamente l' idoneità dei carri funebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria locale.
4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

Articolo 29. - Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve o comunque i tragitti di consuetudine, dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.
3. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, nè possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.
4. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza.
5. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

Articolo 30. – Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono concordate di volta in volta dall'ufficio comunale preposto.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. La ditta incarica dei servizi cimiteriali o l'addetto comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto, al ricevimento del feretro ed alla verifica dell'integrità del sigillo, nonché alla sottoscrizione della dichiarazione di ricevimento della salma.
3. Il trasporto verso un altro comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:

- a) l'autorizzazione al seppellimento;
 - b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
 5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I – CIMITERI

Articolo 31. – Cimiteri comunali e vigilanza

1. Il comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri :

Cimitero in loc. Grerole in C.C. Daone. In detto cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinarsi a:

- a) campi comuni di inumazione;
- b) cellette per ossari e cinerari;
- c) ossario e cinerario comune;
- d) giardino delle rimembranze;
- e) campo comune di inumazione per feti

Sono inoltre presenti le seguenti strutture di servizio:

- f) camera mortuaria e deposito di osservazione con servizio igienico;
- g) magazzino;
- h) cappella;
- i) fontana.

Cimitero in Via Don Armando Maia in C.C. Praso. In detto cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinarsi a:

- a) campi comuni di inumazione;
- b) cellette per ossari e cinerari;
- c) ossario e cinerario comune;

Sono inoltre presenti le seguenti strutture di servizio:

- d) cappella;
- e) fontana.

Cimitero in Via alla Chiesa in C.C. Bersone. In detto cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinarsi a:

- a) campi comuni di inumazione;
- b) cellette per ossari e cinerari;
- c) ossario e cinerario in unico manufatto

Sono inoltre presenti le seguenti strutture di servizio:

- d) fontana
- e) camera mortuaria
- f) magazzino

2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/1990
3. Nell'ex Comune di Daone è presente inoltre un cimitero dismesso adiacente alla Chiesa.
4. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
5. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune.
6. Il comune garantisce la gestione dei seguenti servizi: gestione e custodia dei cimiteri, operazioni cimiteriali, camere mortuarie, recupero salme dalla pubblica via in una delle forme di gestione individuate dal capo IX del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg 01.02.2005 nr. 3/L, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari.
7. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
8. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 "Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale" e dal decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg..

Articolo 32. – Ammissione nei cimiteri comunali

1. Nel cimitero, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
2. I cadaveri di persone morte fuori Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza o ivi siano nate

o siano state in esse residenti o iscritte all'AIRE del Comune.

Sono sospesi nel cimitero dell'abitato di Praso il ricevimento di resti ossei o urne cinerarie da collocare nelle cellette ossario/cinerario di persone native di Praso oppure state in vita in esso residenti fino a revoca della deliberazione. Sono esclusi da tale fattispecie coloro che hanno la residenza presso gli istituti assistenziali il cui trasferimento è avvenuto direttamente dall'abitato di Praso alla casa di riposo o R.S.A. o altra tipologia di struttura assistenziale. Su richiesta della maggioranza dei parenti più prossimi viene data la possibilità di deporre resti ossei o urne cinerarie temporaneamente nel cimitero di Daone in apposita sezione fino alla riorganizzazione del cimitero di Praso. (modifica introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 55 del 28.12.2018).

“Il Comune può, in emergenza, collocare temporaneamente le cassetine ossario/urne cinerarie di residenti o iscritti all'AIRE dell'abitato di Praso nel cimiero dell'abitato di Daone nella sezione dei depositi temporanei fino alla riorganizzazione del cimitero di Praso”. (modifica introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 55 del 28.12.2018).

3. I nati morti e i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990 nr. 285;
4. I resti mortali delle persone sopra elencate;
5. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero di salme di persone non residenti in vita nel comune anche in casi diversi da quelli previsti dai commi precedenti qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale.
6. Le fattispecie di cui sopra si applicano anche alle cremazioni, dispersioni delle ceneri, e sepoltura delle ceneri.
7. L'autorizzazione di cui al comma 5 e 6 devono tenere conto delle esigenze connesse alla gestione dei cimiteri.
8. Su richiesta espressa per iscritto dalla maggioranza dei parenti del defunto individuati ai sensi dell'art. 433 del codice civile, è possibile autorizzare ai residenti in vita nel Comune di Valdaone la sepoltura a scelta in uno dei tre cimiteri degli ex Comuni di Bersone, Daone e Praso. L'iter autorizzativo deve tener conto delle esigenze connesse alla gestione dei cimiteri.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha uno o più campi destinati alle inumazioni ordinarie con limite di rotazione minimo decennale.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale vigente.

3. Possono essere istituiti anche reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti di persone di culto diverso da quello cattolico o appartenenti a comunità straniere.

Articolo 34 - Costruzione e ampliamenti di cimiteri

1. Per la costruzione e ampliamenti dei cimiteri si devono osservare le norme di cui al capo X del D.P.R. 10.09.1990, N. 285.

CAPO III - INUMAZIONE

DISPOSIZIONI COMUNI AI TRE CIMITERI

Articolo 35 - Inumazione di feretri

2. Le sepolture per inumazione nei cimiteri di Valdaone sono ordinarie in campo comune ed hanno durata minima 10 anni computati dal giorno del seppellimento. Non sono presenti aree in concessione per sepolture private.
3. Le inumazioni nei campi comuni a rotazione avvengono in successione senza soluzione di continuità secondo l'ordine dei funerali celebrati. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore, salvo i casi dei funerali a carico.
4. Nella fossa può essere inumato un solo feretro. Nelle fosse a inumazione oltre al feretro è ammessa la collocazione dei resti mortali o delle ceneri in apposite urne e cassetine, secondo le disposizioni che seguono.
5. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 36 – Fosse singole

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso nel feretro ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 37 - Dimensioni delle fosse

1. Le fosse per l'inumazione delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50.

2. La distanza fra le fosse, valutata dal comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.

Articolo 38 – Modalità di sepoltura per inumazione

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o con mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..
4. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone.

Articolo 39 – Interramento di urne cinerarie

1. Le urne cinerarie possono essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne cm.40x40x40, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi.
2. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l'urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.
3. Nella tomba del defunto inumato è consentita la collocazione di un'urna cineraria anche di soggetto senza vincoli di parentela, purché venga acquisito il consenso scritto da parte della maggioranza dei parenti del de cuius individuati secondo l'art. 433 del codice civile.
4. E' consentita la collocazione nella tomba di un'unica urna cineraria. Tale casistica non andrà a modificare la normale rotazione cimiteriale.
5. E' obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 fra l'urna ed il piano di campagna del campo.
6. L'interramento di urna cineraria deve essere autorizzata dal Sindaco o delegato del luogo di seppellimento non è soggetta a concessione ed è regolamentata dalle norme previste per le inumazioni in campo comune.

Articolo 40 - Interramento resti mortali

1. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili, qualora non vengano depositate nell'ossario comune o non siano oggetto di concessione cimiteriale, devono essere raccolte in una cassetta di zinco o di altro materiale refrattario, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
2. Le dimensioni massime delle cassette ossario sono le seguenti: lunghezza cm. 60, larghezza

cm. 27 ed altezza cm. 27.

3. Nella tomba del defunto inumato è consentita la collocazione di una cassetta ossario anche di soggetto senza vincoli di parentela, purché venga acquisito il consenso scritto da parte della maggioranza dei parenti del de cuius individuati secondo l'art. 433 del codice civile.
4. E' consentita la collocazione nella tomba di un'unica cassetta ossario. Tale casistica non andrà a modificare la normale rotazione cimiteriale.
5. E' obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 fra la cassetta ossario ed il piano di campagna del campo.
6. L'interramento delle ossa umane e degli altri resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Sindaco del luogo di seppellimento o suo delegato, non è soggetta a concessione ed è regolamentata dalle norme previste per le inumazioni in campo comune.

Articolo 41 - Durata dell'interramento di urne cinerarie e resti mortali

1. L'interramento dei resti mortali o urne cinerarie non è soggetto a concessione. Con le esumazioni ordinarie le fosse liberate dai resti del precedente feretro si utilizzano per nuove inumazioni. Nel caso contengano urne cinerarie o resti mortali, questi vengono esumati indipendentemente dal periodo di permanenza nel terreno e collocati nel cinerario comune o ossario comune o previa concessione nelle cellette cinerario/ossario.
2. Per le ceneri è possibile effettuare anche un affidamento familiare.

Articolo 42 – Fiori aiuole e arbusti

1. Sulle tombe nei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.
2. È compito e cura del personale comunale, quando le corone di fiori usate per il funerale siano appassite, provvedere al loro smaltimento negli appositi contenitori della nettezza urbana, se non vi provvedono i familiari del defunto.

Articolo 43 – Collocazione cippi nei cimiteri

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo o altra opera provvisoria, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante le generalità del defunto ed il numero della sepoltura. Quando il terreno sarà assestato il cippo o altra opera possono essere sostituiti da un manufatto avente le caratteristiche e dimensioni definite dalle specifiche disposizioni contenute nel capo IV del presente regolamento. L'onere e la cura di tali opere resta a carico dei privati.

2. Le sepolture all'interno dei cimiteri, non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente regolamento.

Articolo 44 – Cippi per indigenti

1. Nel caso di persona indigente il Comune, su richiesta dei famigliari, provvederà a proprie spese a collocare in modo definitivo sulla tomba il cippo con impiego di materiali lapidei più economici, secondo la tipologia adottata per il cimitero di Daone.
2. La condizione di indigenza dovrà essere accertata da dichiarazione ICEF (indicazione della condizione economica familiare) con determinazione del reddito di garanzia ai sensi dell'art. 35 della L.P. 13 del 2007 (Politiche sociali in provincia di Trento) e deliberazione della Giunta provinciale nr. 1256 del 15.06.2012 e ss.mm.. L'ICEF dovrà fare riferimento alla composizione della famiglia anagrafica dei familiari superstiti alla data del decesso.

Articolo 45 – Iscrizioni per cittadini meritevoli

1. Il Sindaco può concedere ad enti, associazioni o comitati che ne facciano richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.

CAPO IV – CIMITERO DAONE

Articolo 46 – Campi di inumazione

1. I campi di inumazione sono divisi in sei riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando dal settore est parte superiore del cimitero seguendo l'ordine di sepoltura individuato dalla planimetria allegata.

Articolo 47 – Caratteristiche e dimensioni delle lapidi

1. Sulle fosse è permesso il collocamento di lapidi a forma di croce in graniti nazionali o similari, ovvero marmi chiari nazionali (Carrara, Botticino, Lhasa) o similari, entro le dimensioni descritte secondo lo schema allegato. La fotografia oltre che alla base della croce potrà essere collocata anche sulla croce stessa. Non è consentita la collocazione di due fotografie del medesimo defunto.
2. Qualora nella fossa fossero deposti un feretro ed un'urna cineraria o una cassetta ossario è obbligatorio apporre sulla lapide i dati fondamentali del defunto (nome e cognome anno di nascita ed anno di morte). Per questo caso non sono richiesti particolari adempimenti.
3. I ricordi di cui al comma 1, trascorso il periodo normale di rotazione, con anticipo di un congruo numero di fosse, devono essere rimossi dai famigliari. In difetto vi provvede il Comune che ne diventa proprietario.

4. In luogo delle croci si possono porre dei cippi delle dimensioni secondo lo schema allegato, con la recinzione.
5. Tutte le lapidi delle tombe e dei loculi riporteranno in basso a sinistra il numero progressivo assegnato dal comune e riportato nella planimetria del cimitero quale segno di identificazione del luogo della sepoltura.
6. L'onere e la cura di tali opere resta a carico del privato.

Articolo 48 – Procedura per inadempienti

1. La mancata collocazione della lapide o del cippo previsto dal regolamento da parte dei familiari entro il tempo massimo di 18 mesi decorrenti dalla data del decesso, darà luogo alla verifica da parte del Comune delle intenzioni dei famigliari. L'informativa dovrà essere redatta per iscritto e debitamente notificata. Nella stessa dovrà essere fatta menzione della possibilità di usufruire gratuitamente della fornitura del cippo di cui all'art. 44 in caso di sussistenza della condizione di indigenza.
2. In mancanza di un qualsiasi pronunciamento dei familiari, il comune provvederà ad adottare apposita ordinanza ai sensi dell'art. 51 del DPR nr. 285/1990 con rivalsa di spesa verso i parenti più prossimi individuati ai sensi dell'art.433 del codice civile.
3. In tal caso verrà collocato sulla tomba il cippo di cui all'art. 44 c. 1 del presente regolamento.

Articolo 49 – Individuazione delle cellette ossario e cinerarie

1. Il cimitero del Comune di Daone è dotato di nr. 276 cellette complessive da utilizzare sia come ossario che come cellette destinate al deposito delle urne cinerarie, delle dimensioni interne di 30 cm x 30 cm x 80 cm.
2. Le cellette per ossari sono concesse per file con partenza dal centro verso destra (OVEST) e dall'alto verso il basso, come meglio specificato nella planimetria allegata.
3. Le cellette urne cinerarie sono concesse per file con partenza dal centro verso sinistra (EST) e dall'alto verso il basso, come meglio specificato nella planimetria allegata.
4. Le cellette per urne cinerarie e per ossari possono essere concesse per i resti di massimo due soggetti.
Nella medesima celletta è possibile inserire due urne cinerarie, un'urna cineraria standard (quella rilasciata dal forno crematorio) ed una cassetta ossario.
Nella celletta è consentita la collocazione anche di ceneri o resti ossei di soggetto senza vincoli di parentela, purchè venga acquisito il consenso scritto da parte della maggioranza dei parenti del de cuius individuati secondo l'art. 433 del codice civile. La tumulazione del secondo defunto nella celletta ossario/cinerario non deve rispettare la suddivisione del cimitero fra l'area destinata alle urne cinerarie e l'area destinata ai resti ossei. (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 di data 15.02.2021).
La concessione può essere rinnovata per una volta soltanto, dietro pagamento di apposita tariffa. Con le estumulazioni ordinarie le cellette liberate si utilizzano per nuove tumulazioni.

5. La concessione delle cellette ossario e cinerario possono essere revocate in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, in caso di pubblico interesse da comprovarsi motivatamente nell'atto di revoca. In caso di revoca il concessionario ha soltanto diritto ad ottenere il gratuito trasferimento della cassetta ossario o urna cineraria all'ossario o cinerario comune.
6. La concessione viene stipulata solo per la prima tumulazione. La concessione della celletta decorre dalla data di deposizione della prima urna o cassetta ossario che vi è stata tumulata o dal rinnovo. Della seconda tumulazione verrà fatta menzione a margine della prima concessione. (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 di data 15.02.2021)

Articolo 50 – Caratteristiche delle lapidi esterne dei loculi individuali

Per una migliore comprensione dell'articolo si specifica che:

- a) Per lapidi di chiusura degli ossari/cinerari si intende la lastra intera che chiude la bolla delle tre cellette ossario/cinerario;
- b) Per targa si intende la lastra che è applicata sulla lapide di chiusura degli ossari/cinerari di cui alla lettera a) delle dimensioni di cm. 36x36. Su ogni lapide di chiusura sono applicate tre targhe
- c) Per placca funeraria si intende il pezzo di metallo o di altra materia, largo e piatto da applicare sulla targa.

1. Sulle lapidi di chiusura degli ossari e dei cinerari individuali a pagamento si deve applicare, entro 90 giorni dalla sepoltura, per ciascuna celletta una targa quadrata in materiale lapideo nero impala delle dimensioni di cm 36 x cm 36.
2. Sulla targa di chiusura degli ossari e dei cinerari individuali saranno incisi o applicati i dati fondamentali del defunto accompagnati, qualora vi sia spazio sufficiente, dagli elementi facoltativi indicati nel comma 4 del presente articolo. (modifica effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale nr.11 di data 15.02.2021).
3. Sulla targa saranno incisi o applicati:
 - il nome e il cognome del defunto
 - le date estreme di nascita e di morte (anno di nascita e di morte); è possibile apporre anche il mese e il giorno di nascita e di morte
4. E' consentita l'applicazione sulla targa dei seguenti accessori:
 - Una fotografia di forma rettangolare, ovale o rotonda;
 - un corpo illuminante;
 - un portafiori;
5. Nel caso di tumulazione di due soggetti oltre che alle indicazioni riportate nei commi 1, 2 e 3 è consentita l'applicazione sulla targa dei seguenti accessori:
 - Due fotografie di forma rettangolare, ovale o rotonda;
 - un corpo illuminante;
 - un portafiori;
6. Si demanda alla Giunta Comunale la redazione delle schede tecniche relative alle due tipologie di targhe.

7. Sulle targhe di chiusura degli ossari e cinerari individuali potranno essere applicati al massimo i nominativi di due defunti, anche se nella celletta sono conservate le ceneri di uno solo di essi. Ciò per mantenere viva la memoria di un proprio congiunto le cui spoglie sono allocate altrove.

(modifica comma 2, 3, 4 e aggiunta comma 5, 6 e 7 con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 15.02.2021)

Articolo 51 – Deposito temporaneo dell’urna cineraria destinata alla dispersione

1. L’urna cineraria contenente ceneri destinate alla dispersione in natura che non possono essere immediatamente disperse a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di spargimento per condizioni metereologiche avverse o per chiusure stagionali di strade, potranno essere temporaneamente depositata nel cimitero di Daone.
2. Il deposito temporaneo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Sindaco e sarà rilasciato dopo l’acquisizione della domanda di autorizzazione alla dispersione.
3. L’urna verrà depositata in una nicchia cineraria per il tempo massimo di un anno decorrente dalla data di rilascio dell’autorizzazione temporanea al deposito.
4. L’urna cineraria temporanea sarà collocata nell’ultima fila a destra dell’area ove sono poste le nicchie cinerarie (EST), dall’alto verso il basso.
5. Si demanda alla Giunta Comunale la fissazione della tariffa corrispondente.

CAPO V – CIMITERO PRASO

Articolo 52 – Campi di inumazione

6. 1. I campi di inumazione sono divisi in quattro riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando dal settore ovest primo riquadro del cimitero seguendo l’ordine di sepoltura individuato dalla planimetria allegata.

Articolo 53 – Caratteristiche e dimensioni delle lapidi

1. Sulle fosse è permesso il collocamento di lapidi o monumentini in metallo, legno, pietra o marmo entro le dimensioni massime di m. 1,60 di lunghezza, 0,60 di larghezza e m. 0,90 di altezza.
2. Qualora nella fossa fossero deposti un feretro ed un’urna cineraria o una cassetta ossario è obbligatorio apporre sulla lapide i dati fondamentali del defunto (nome e cognome anno di nascita ed anno di morte). Per questo caso non sono richiesti particolari adempimenti.
3. I ricordi di cui al comma 1, trascorso il periodo normale di rotazione, con anticipo di un congruo numero di fosse, devono essere rimossi dai famigliari. In difetto vi provvede il Comune che ne diventa proprietario.

4. Tutte le lapidi delle tombe e dei loculi riporteranno in basso a sinistra il numero progressivo assegnato dal comune e riportato nella planimetria del cimitero quale segno di identificazione del luogo della sepoltura.
5. L'onere e la cura di tali opere resta a carico dei privati.
6. La collocazione della lapide o del cippo da parte dei familiari dovrà essere effettuata entro il tempo massimo di 18 mesi decorrenti dalla data del decesso. Trascorso tale termine verrà attivata la procedura ai sensi degli artt. 44 e 48 del presente regolamento.

Articolo 54 – Individuazione delle cellette ossario e cinerarie

1. Il cimitero del Comune di Praso è dotato di nr. 48 cellette complessive disposte su due manufatti da utilizzare indistintamente sia come ossario che come cellette destinate al deposito delle urne cinerarie, delle dimensioni interne di 30 cm x 30 cm x 80 cm.
2. Le cellette per urne cinerarie e per cassette ossario sono concesse senza distinzione di tipologia per file partendo da quella posta ad ovest della cappella e dall'alto verso il basso, come meglio specificato nella planimetria allegata.
3. Le cellette per urne cinerarie e per ossari sono concesse per i resti di massimo due soggetti. La concessione può essere rinnovata per una volta soltanto, dietro pagamento di apposita tariffa. Nella medesima celletta è possibile inserire due urne cinerarie, un'urna cineraria ed una cassetta ossario od anche due cassette ossario qualora gli spazi lo consentano. Con le estumulazioni ordinarie le cellette liberate si utilizzano per nuove tumulazioni.
4. Nella celletta è consentita la collocazione anche di ceneri o resti ossei di soggetto senza vincoli di parentela, purché venga acquisito il consenso scritto da parte della maggioranza dei parenti del de cuius individuati secondo l'art. 433 del codice civile.
5. La concessione viene stipulata solo per la prima tumulazione. La concessione della celletta decorre dalla data di deposizione o rinnovo del prima urna o cassetta ossario che vi è stata tumulata. Della seconda tumulazione verrà fatta menzione a margine della prima concessione.
6. Le concessioni delle cellette ossario e cinerario possono essere revocate in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, in caso di pubblico interesse da comprovarsi motivatamente nell'atto di revoca. In caso di revoca il concessionario ha soltanto diritto ad ottenere il gratuito trasferimento della cassetta ossario o urna cineraria all'ossario o cinerario comune.

Articolo 55 – Caratteristiche delle lapidi esterne dei loculi individuali

1. Sulle lapidi di chiusura degli ossari e dei cinerari individuali a pagamento si deve applicare, entro 90 giorni dalla sepoltura, per ciascuna celletta una targa delle dimensioni di cm 40 x cm 40.
2. Sulla targa di chiusura degli ossari e dei cinerari individuali saranno applicati i dati fondamentali del defunto accompagnati, qualora vi sia spazio sufficiente, dagli elementi facoltativi indicati nel comma 4 del presente articolo.

3. Sulla targa saranno apposte:
 - il nome e il cognome del defunto: misura massima h. cm. 2,5
 - le date estreme di nascita e di morte: misura massima h. cm. 2; è consentito apporre anche il mese e il giorno di nascita e di morte
4. E' consentita l'applicazione sulla targa dei seguenti accessori:
 - fotografia di forma rettangolare, ovale o rotondo;
 - corpo illuminante;
 - portafiori;
5. Sulle targhe di chiusura degli ossari e cinerari individuali potranno essere applicati al massimo i nominativi di due defunti, anche se nella celletta sono conservate le ceneri di uno solo di essi. Ciò per mantenere viva la memoria di un proprio congiunto le cui spoglie sono allocate altrove.

CAPO VI – CIMITERO BERSONE

Articolo 56 – Campi di inumazione

1. I campi di inumazione sono divisi in sei riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando dal settore est primo riquadro del cimitero seguendo l'ordine di sepoltura individuato dalla planimetria allegata.

Articolo 57 – Caratteristiche e dimensioni delle lapidi

1. Sulle fosse è permesso il collocamento di lapidi o monumentini in metallo, legno, pietra o marmo entro le dimensioni massime di m. 1,60 di lunghezza, m. 0,60 di larghezza e m. 0,90 di altezza.
2. Qualora nella fossa fossero deposti un feretro ed un'urna cineraria o una cassetta ossario è obbligatorio apporre sulla lapide i dati fondamentali del defunto (nome e cognome anno di nascita ed anno di morte)). In tal caso non sono richiesti particolari adempimenti.
3. I ricordi di cui al comma 1, trascorso il periodo normale di rotazione, con anticipo di un congruo numero di fosse, devono essere rimossi dai famigliari. In difetto vi provvede il Comune che ne diventa proprietario.
4. Tutte le lapidi delle tombe e dei loculi riporteranno in basso a sinistra il numero progressivo assegnato dal comune e riportato nella planimetria del cimitero quale segno di identificazione del luogo della sepoltura.
5. L'onere e la cura di tali opere resta a carico dei privati.

6. La collocazione della lapide o del cippo da parte dei familiari dovrà essere effettuata entro il tempo massimo di 18 mesi decorrenti dalla data del decesso. Trascorso tale termine verrà attivata la procedura ai sensi degli artt. 44 e 48 del presente regolamento.

Articolo 58 – Individuazione delle cellette ossario e cinerarie

1. Il cimitero del Comune di Bersone è dotato di nr. 96 cellette utili complessive da utilizzare sia come ossario che come cellette destinate al deposito delle urne cinerarie, delle dimensioni interne di 30 cm x 30 cm x 65 cm.
2. Le cellette per urne cinerarie e per ossari sono assegnate con ordine dall'alto verso il basso e da destra a sinistra, come meglio specificato nella planimetria allegata.
3. Le cellette per urne cinerarie e per ossari sono concesse per i resti di massimo due soggetti. La concessione può essere rinnovata per una volta soltanto, dietro pagamento di apposita tariffa. Nella medesima cella è possibile inserire due urne cinerarie, un'urna cineraria ed una cassetta ossario od anche due cassette ossario qualora gli spazi lo consentano. Con le estumulazioni ordinarie le cellette liberate si utilizzano per nuove tumulazioni.
4. Nella celletta è consentita la collocazione anche di ceneri o resti ossei di soggetto senza vincoli di parentela, purché venga acquisito il consenso scritto da parte della maggioranza dei parenti del de cuius individuati secondo l'art. 433 del codice civile.
5. La concessione viene stipulata solo per la prima tumulazione. La concessione della celletta decorre dalla data di deposizione o rinnovo del prima urna o cassetta ossario che vi è stata tumulata. Della seconda tumulazione verrà fatta menzione a margine della prima concessione
6. Le concessioni delle cellette ossario e cinerario possono essere revocate in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, in caso di pubblico interesse da comprovarsi motivatamente nell'atto di revoca. In caso di revoca il concessionario ha soltanto diritto ad ottenere il gratuito trasferimento della cassetta ossario o urna cineraria all'ossario o cinerario comune.
7. Il Comune riserva i primi due loculi per accogliere i resti di due Caduti di Guerra originari di Bersone, come indicate nella planimetria allegata.

Articolo 59 – Caratteristiche delle lapidi esterne dei loculi individuali

1. Sulle lapidi di chiusura degli ossari e dei cinerari individuali a pagamento si deve applicare, entro 90 giorni dalla sepoltura, per ciascuna celletta una targa delle dimensioni di cm 32 x cm 32.
2. Sulla targa di chiusura degli ossari e dei cinerari individuali saranno apposti i dati fondamentali del defunto accompagnati, qualora vi sia spazio sufficiente, dagli elementi facoltativi indicati nel comma 4 del presente articolo.
3. Sulla targa saranno apposti:
 - il nome e il cognome del defunto: misura massima h. cm. 2,5

- le date estreme di nascita e di morte: misura massima h. cm. 2; è consentito apporre anche il mese e il giorno di nascita e di morte
4. E' consentita l'applicazione sulla targa dei seguenti accessori:
- fotografia di forma rettangolare, ovale o rotondo;
 - corpo illuminante;
 - accessorio con duplice funzione di portafiori o porta lumini già in dotazione

CAPO VII – TUMULAZIONI

Articolo 60 – Tumulazioni

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione dell'urna cineraria o della cassetta ossario al più tardi entro tre giorni sempre che non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.

Articolo 61 – Cassetine ossario

1. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili, qualora non vengano depositate nell'ossario comune, devono essere raccolte in una cassetina di zinco o di altro materiale refrattario, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

Articolo 62 – Dimensioni massime cassetine ossario

1. Le dimensioni massime delle cassetine ossario sono le seguenti: lunghezza cm. 60, larghezza cm. 27 ed altezza cm. 27.

Articolo 63 – Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, qualora non vengano conservate nel cinerario comune, devono essere raccolte in apposita urna cineraria sigillata, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

3. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in una celletta cineraria appositamente predisposta, salvo che si disponga per la collocazione delle ceneri in cinerario comune.

Articolo 64 – Dimensioni massime urne cinerarie

1. Le urne cinerarie avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 25 ed altezza cm. 30.

Articolo 65 – Cellette ossario concedibili a privati

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di cellette ossario per la raccolta di resti mortali individuali.
2. La concessione delle cellette ossario devono risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
3. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 10 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
4. Alla scadenza di tale termine il Comune, su richiesta dei familiari, procederà al rinnovo oneroso delle concessioni per ulteriori 10 anni. Nel caso di mancato rinnovo della concessione il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. La richiesta di rinnovo della concessione deve essere presentata prima della scadenza della concessione.
5. Le tariffe di concessione riguardanti i commi precedenti, sono fissati secondo i criteri di cui all'art.6 del presente regolamento.

Articolo 66 – Destinazione delle ceneri

1. Secondo quanto previsto dall'art. 4 della l.p. 7/2008 e ss.mm. le ceneri derivanti da cremazioni possono essere:
 - disperse, con le modalità di cui all'art. 5 della L.P. nr.7/2008
 - conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente tumulata in cimitero (in cellette cinerarie o in cinerario comune), interrata in cimitero, oggetto di affidamento.

Articolo 67 – Cellette cinerarie concedibili a privati

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri individuali.

2. La concessione delle cellette cinerarie devono risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
3. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 15 dalla data della tumulazione delle ceneri per le quali il loculo è stato concesso.
4. Alla scadenza di tale termine il Comune, procederà, dietro richiesta dei familiari, al rinnovo oneroso delle concessioni per ulteriori 10 anni o rientrerà in possesso del loculo facendo porre le ceneri nel cinerario comune. La richiesta di rinnovo della concessione deve essere presentata prima della scadenza della concessione.
5. Le tariffe di concessione riguardanti i commi precedenti, sono fissati secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 68 – Ossario e cinerario comune

1. Nei tre cimiteri sono presenti un ossario e un cinerario comuni per la conservazione:
 - di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
 - di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e l'ossario comune nei cimiteri di Praso e Daone sono costituiti da due fosse costruite sotto il livello del suolo all'altezza della cappella e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, introdotte a destra o a sinistra, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. L'ossario ed il cinerario comune nel cimitero di Bersone è costituito da unico manufatto costruito sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ossa o ceneri introdotte siano sottratte alla vista del pubblico.
4. Periodicamente, per consentire nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune sono calciate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Articolo 69 – Verbale consegna urne cinerarie

1. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 deve risultare da apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna (ovvero dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri) e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.
2. Le autorizzazioni all'affidamento ed alla dispersione sono registrate a cura dell'Ufficio di Stato Civile.

CAPO VIII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 70 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall'ufficio comunale in base alla necessità di nuove inumazioni. Le esumazioni sono ordinarie quando si fanno allo scadere del periodo normale di rotazione. Le esumazioni ordinarie devono seguire in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.
2. L'ufficio predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria, suddiviso per cimitero. Il suddetto elenco rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico.
3. L'ufficio comunale avverte per iscritto, con congruo anticipo, i familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso.
4. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno.
5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dall'incaricato del servizio.
6. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere ove rimarrà per il tempo indicato al comma 8 e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo.
 - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
7. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
8. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
 - a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
9. Le ossa rinvenute vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.

10. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori: le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.
11. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.
12. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente e le ossa rinvenute qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.

Articolo 71 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono quelle effettuate prima della scadenza del periodo decennale di inumazione. Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se la causa di morte è stata una malattia infettiva diffusa devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'autorità sanitaria preposta.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno. La relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato "barriera".
5. Alle estumulazioni straordinarie si applicano tutte le norme delle esumazioni straordinarie in quanto applicabili.

Articolo 72 – Divieto apertura feretri

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Articolo 73 – Oggetti da recuperare

1. Al momento della presentazione della domanda di esumazione o di estumulazione il richiedente è invitato a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente con redazione di apposito

verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente stesso e l'altro conservato agli atti dell'ufficio competente.

2. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma.
3. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio competente. E' fatto assoluto divieto al personale incaricato delle operazioni cimiteriali di trattenere per se' gli oggetti di cui al presente articolo.

Articolo 74 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessione, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 10 giorni antecedenti alle operazioni d'esumazione o alla scadenza della concessione, passano in proprietà del comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero può, se possibile, procedere alla loro alienazione o diversamente disporre la demolizione e l'avvio allo smaltimento. Le aree o le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IX – CREMAZIONI

Articolo 75 – Cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili

1. La cremazione è regolamentata dalla Legge 30 marzo 2001 nr. 130 e dalla L.P. 20.06.2008 nr. 7 e ss.m..
2. L'autorizzazione alla cremazione, come previsto dall'art. 2 della l.p. 20.06.2008, n. 7 e ss.mm., spetta all'ufficio competente del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto.
3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:
 - a. certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

- b. in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
4. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficio competente del comune di decesso anche via fax o con l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.
 5. La cremazione dei resti mortali e resti ossei e la destinazione delle ceneri è autorizzata dal competente ufficio comunale previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445 e ss.mm., dell'assenso del coniuge, o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficio competente del comune di decesso anche via fax o con l'utilizzo di strumenti telematici o informatici. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo, dopo 30 giorni dalla pubblicazione di un avviso nell'albo telematico del comune.
 6. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'A.P.S.S. segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.
 7. Il trasporto delle ceneri e dei residui delle cremazioni non è soggetto a misure precauzionali igieniche previste per il trasporto salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Il Comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni.
 8. L'onere per la cremazione dei resti mortali o resti ossei sono a carico del Comune nei casi di persona sconosciuta, indigente o per disinteresse da parte dei familiari.

CAPO X – AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLE CENERI

Articolo 76 - Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenenti le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.

4. Il comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al comune per essere tumulate previa concessione, inumate o disperse nel cinerario comune; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso del comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.
8. La richiesta di affidamento dovrà contenere almeno i seguenti dati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
 - d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
 - e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

CAPO XI – DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 77 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla

dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto o da persona da essi delegata. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a) dal coniuge;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o apposite aree a ciò destinate (giardino delle rimembranze), e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il gestore del cimitero provvede alla verbalizzazione.

TITOLO III – CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I – CONCESSIONI

Articolo 78 – Concessioni cimiteriali

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene comunale, soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune sulla nuda proprietà.
2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) L'oggetto della concessione e la sua identificazione.
 - b) La durata in anni della concessione, con indicazione della data di decorrenza e della data di scadenza. Alla stessa deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione e dell'avvenuto pagamento delle eventuali spese contrattuali.
 - c) Il concessionario e la salma in favore della quale è richiesta la concessione.
 - d) Gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
 - e) Il corrispettivo di concessione.
3. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione e che ha provveduto al pagamento della tariffa ed al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione.
4. Il concessionario e gli aventi diritto hanno l'obbligo di rispettare rigorosamente le modalità di utilizzo della concessione, secondo le norme del presente regolamento e le modalità indicate nel provvedimento di concessione.
5. Le cellette ossario/cinerarie non possono in alcun caso formare oggetto di lucro, di speculazione o di cessione fra i privati, nè possono essere utilizzate per la tumulazione di resti o ceneri di persone che non ne abbiano diritto.
6. I concessionari hanno l'obbligo di mantenere le cellette ossario/cinerarie in condizioni di decoro e di curare costantemente la manutenzione delle targhe e degli ornamenti che vi sono collocati.
7. La tariffa delle concessioni è determinata secondo i criteri di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 79 – Schema di contratto tipo della concessione

1. Ogni concessione cimiteriale redatta in scrittura privata deve risultare da apposito atto predisposto secondo lo schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale e depositato presso il Comune.

Articolo 80 – Tipologia e durata delle concessioni cellette ossario/cinerario

8. Le tumulazioni di ossa o resti ossei assimilabili o ceneri nei tre cimiteri di Valdaone (Bersone – Daone e Praso) vengono effettuate in cellette ossario e cinerarie. Le tumulazioni in cellette ossario o cinerario avvengono in successione con soluzione di continuità secondo l'ordine delle richieste pervenute e secondo le caratteristiche specifiche dei tre cimiteri" (art.49, art. 54 e art. 58 del regolamento di polizia mortuaria). (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 2020)
9. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - Anni 15 per cellette cinerarie
 - Anni 10 per cellette ossario
10. La durata della concessione decorre dalla data di tumulazione delle ossa o resti ossei assimilabili o ceneri.
11. Nei cimiteri ove consentito qualora nella celletta ossario o cinerario già in concessione venga richiesta la tumulazione di una ulteriore urna cineraria o cassetta ossario, la durata della concessione della celletta decorre dalla data di deposizione o rinnovo della prima tumulazione effettuata. La seconda avrà la medesima scadenza della prima tumulazione. Della seconda tumulazione verrà fatta menzione a margine della prima concessione.

Articolo 81 – Criteri di assegnazione delle concessioni

1. Le cellette per ossari e urne cinerarie non possono essere concesse a persone viventi.
2. Nelle urne cinerarie e negli ossari sono ammessi i soggetti di cui all'art. 32 del presente regolamento.
3. Le cellette per ossari e quelle per le urne cinerarie sono concesse secondo le modalità di cui all'art. 49, 54 e 58 del presente regolamento.

Articolo 82 – Scadenza della concessione

1. Nei cimiteri ove consentito, allo scadere del termine se gli interessati non avranno manifestato la volontà di rinnovare la concessione, alla collocazione dei resti provvede il Comune ponendo gli stessi nel campo od ossario comune. Rimane salva la possibilità per il concessionario di chiedere la cremazione dei resti ossei o l'affidamento delle ceneri.

Articolo 83 – Subentro nelle concessioni

1. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione gli può subentrare, su richiesta, uno dei successibili ex lege, come da articolo 536 C.C.. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege. Se sono più di uno di essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
2. Il concessionario rappresenta l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. In caso di decesso del concessionario di un ossario o di un'urna cineraria, il Comune avviserà le persone che hanno titolo alla concessione ai sensi dell'articolo precedente, sulla necessità di procedere alla variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore di uno solo degli stessi.
4. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio cimiteriale esclusivamente nei confronti di una delle persone di cui al comma 1, che assume la qualità di concessionario.

Articolo 84– Decadenza della concessione e procedura

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei casi seguenti:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro e di speculazione;
 - a. in caso di violazione del divieto di cessione fra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - b. quando le urne cinerarie e l'ossario privato vengano lasciati in stato di inequivocabile abbandono, per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - c. quando, trascorso il termine di un anno dall'avviso del Comune, gli interessati non abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione,
 - b) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente regolamento.

2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo telematico.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.

Articolo 85 – Revoca della concessione e procedura

1. La concessione può essere revocata qualora sussistano motivi rilevanti di interesse pubblico connessi con la funzionalità dei servizi cimiteriali ed in caso di ampliamento e modificazione topografica del cimitero.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.

Articolo 86 – Rinuncia alla concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione delle cellette per urne cinerarie e per ossario occupate quando le ceneri ed i resti umani sono trasferiti in altra sede;
2. In tal caso, al concessionario non spetterà alcun rimborso.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 87 – Rinnovo delle concessioni

1. In tutti e tre i cimiteri è consentito che prima della scadenza della concessione il concessionario abbia facoltà di ottenere, su domanda, il rinnovo. In tal caso è dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
2. Il rinnovo viene concesso una volta soltanto per ulteriori 10 anni, sia per le cellette ossario che cinerarie dopo di che i resti ossei o le ceneri saranno collocate nell'ossario o cinerario comune. Rimane salva la possibilità per il concessionario di chiedere la cremazione dei resti ossei o l'affidamento delle ceneri.
3. Il rinnovo decorre dalla data di scadenza della prima concessione.

Articolo 88 – Tumulazioni nella medesima cella ossario o cinerario.

1. Nei cimiteri di Praso e Bersone è concesso deporre nella medesima celletta massimo due tumulazioni, siano esse urne cinerarie, un'urna cineraria ed una cassetta ossario o due cassette

ossario, sempre che gli spazi lo consentano secondo le disposizioni contenute nel capo V e VI del presente regolamento.

2. Nel cimitero di Daone è concesso deporre i resti di un solo defunto, secondo le disposizioni contenute nel capo IV del presente regolamento.

Articolo 89 – Durata della concessione nel caso di tumulazione di resti ossei o urne cinerarie nella medesima cella ossario o cinerario

1. Nelle cellette cinerarie o ossario già date in concessione nelle quali venga richiesta la tumulazione di resti ossei di una nuova salma o altra urna cineraria, la scadenza della concessione è la medesima della prima concessione o del rinnovo.
2. La tumulazione di resti ossei o urne cinerarie in cellette già occupate da altri resti o ceneri è soggetto a menzione a margine della prima concessione.
3. La seconda tumulazione non è soggetta al pagamento del canone di concessione.

Articolo 90 – Concessioni perpetue

1. Non vi sono nei tre cimiteri cellette cinerarie o ossario in concessione perpetua. Le salme dei due soldati nel Cimitero di Bersone di cui all'art.58 c.7 del regolamento sono esenti dal turno di rotazione ordinario e saranno conservate nelle cellette fino alla definitiva sistemazione in ossari o sacrari. Qualsiasi traslazione di salma dovrà essere preventivamente autorizzata dal Commissariato Generale per le onoranze ai Caduti.

TITOLO IV – POLIZIA DEI CIMITERI

CAPO I - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 91 – Apertura dei cimiteri

1. La visita al cimitero è consentita di norma durante le ore diurne.

Articolo 92 – Introduzione di animali o veicoli

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime senza attraversare le fosse.

Articolo 93 – Disciplina dell'ingresso

1. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio ad eccezione dei cani guida, alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo, a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
2. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un congegno non conveniente sarà diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Articolo 94 – Cura e pulizia dei viali

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine; così nei campi comuni l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno raccolte e depositate nell'ossario.

Articolo 95 – Deterioramento delle lapidi

1. Se le lapidi, le croci, i cippi le lastre etc. per il tempo e per le intemperie venissero a cedere e non potessero più essere rimessi a posto, saranno rimossi a cura del comune per essere distrutti, qualora previo avviso non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Articolo 96 – Rimozione di ornamenti

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni volta che le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo o in contrasto con le disposizioni contenute nell'art. 42 del presente regolamento, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Articolo 97 – Divieto di asportazione

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone. Il Comune non risponde della sottrazione degli ornamenti ed oggetti depositi sulle tombe.

Articolo 98 – Obblighi del comune

1. L'Amministrazione comunale risponde dei danni arrecati direttamente dal proprio personale durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o comunque di lavori di pulizia e manutenzione dei cimiteri verso monumenti funebri, lapidi, targhe ed ornamenti degli stessi.
2. E' dovere del personale adoperarsi, affinché i lavori siano eseguiti con la massima cautela e rispetto dei manufatti funebri, mettendo in atto qualsiasi accorgimento idoneo per evitare danneggiamenti o imbrattamenti.
3. Le lapidi dei campi comuni che, in seguito ad assestamento naturale del terreno manifestano dei cali e delle rotture, sono sistemate e riparate a cura e spese dei proprietari, senza nessun coinvolgimento oneroso dell'amministrazione comunale, spettando unicamente agli addetti comunali il compito del riporto di terreno ove occorre.

Articolo 99 - Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, potrà essere realizzata nel cimitero apposita targa collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. L'inserimento del nominativo del defunto all'interno di tale targa è a carico del richiedente, previo pagamento di apposita tariffa determinata ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purchè si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

TITOLO V – CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I – CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 100 – Controllo e sanzioni

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 10/9/1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, e personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare
2. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le altre infrazioni alle norme del presente regolamento, nonché a quelle in esso richiamate, - salvo che il fatto non costituisca reato - saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 come disposto dall'art. 2 del regolamento per l'applicazione di sanzioni amministrative per violazione di disposizioni contenute nei regolamenti e nelle ordinanze sindacali del Comune di Valdaone approvato con deliberazione del Commissario straordinario in data 11.02.2015 nr. 14.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – RINVII ED EFFICACIA

Articolo 101 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, N. 285 e nel T.U. della Legge Sanitaria, approvato con Regio Decreto 27.7.1934 n. 1265, Legge n. 130 del 30 Marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", L.P. 20 giugno 2008, n. 7 "Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale", dal decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg e ss.mm.ii.

Articolo 102 – Efficacia delle disposizioni del regolamento


2. Il presente Regolamento si applica dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
3. Da tale data cesseranno di avere vigore i regolamenti degli ex Comuni di Bersone, Daone e Praso approvati rispettivamente con deliberazione consiliare n.25 del 30.11.1993, n. 17 del 29.05.2009 e nr.6 del 15.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATI TECNICI



1. Planimetrie dei cimiteri con indicati i vari settori di sepoltura. ed i servizi presenti.
2. Caratteristiche lapide cimitero Daone
3. Caratteristiche cippo

PROSPETTO FOSSE IN CAMPO COMUNE - CIMITERO DI BERSONE																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SETTORE 1																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Riquadro 1																																																																																																																																																																																																																																																																																										
18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																																																																																																																																																																																																																																																									
CORRIDOIO																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SETTORE 2																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Riquadro 3									SCALE	Riquadro 4																																																																																																																																																																																																																																																																																
34	33	32	31	30	29	28	27	26											25	24	23	22	21	20	19																	SETTORE 4																		Riquadro 6						CORRIDOIO	Riquadro 5						95		90			85	80		75			70	96		91			86	81		76			71	97		92			87	82		77			72	98		93			88	83		78			73	99		94			89	84		79			74																									SETTORE 3																		Riquadro 4																		69		64			59			54			49			44			39	68		63			58			53			48			43			38	67		62			57			52			47			42			37	66		61			56			51			46			41			36	65		60			55			50			45			40			35
										25	24	23	22	21	20	19																																																																																																																																																																																																																																																																										
SETTORE 4																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Riquadro 6						CORRIDOIO	Riquadro 5																																																																																																																																																																																																																																																																																			
95		90			85		80		75			70																																																																																																																																																																																																																																																																														
96		91			86		81		76			71																																																																																																																																																																																																																																																																														
97		92			87		82		77			72																																																																																																																																																																																																																																																																														
98		93			88		83		78			73																																																																																																																																																																																																																																																																														
99		94			89		84		79			74																																																																																																																																																																																																																																																																														
SETTORE 3																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Riquadro 4																																																																																																																																																																																																																																																																																										
69		64			59			54			49			44			39																																																																																																																																																																																																																																																																									
68		63			58			53			48			43			38																																																																																																																																																																																																																																																																									
67		62			57			52			47			42			37																																																																																																																																																																																																																																																																									
66		61			56			51			46			41			36																																																																																																																																																																																																																																																																									
65		60			55			50			45			40			35																																																																																																																																																																																																																																																																									


PROSPETTO FOSSE IN CAMPO COMUNE - Cimitero di Praso								
77	86					54	45	
76	85					53	44	
75	84	93	100			52	43	
74	83	92	99			51	42	
73	82	91	98			50	41	
72	81	90	97			49	40	
71	80	89	96			48	39	
70	79	88	95			47	38	
69	78	87	94			46	37	
				CORRIDOIO				
101	118	119	128			28	19	
102	117	120	129			29	20	
103	116	121	130			30	21	
104	115	122	131			31	22	
105	114	123	132			32	23	
106	113	124	133			33	24	
107	112	125	134			34	25	
108	111	126	135			35	26	
109	110	127	136			36	27	
				CORRIDOIO				
				INGRESSO				




CARATTERISTICHE LAPIDI CIMETERO DI DAONE



VUOTO MIN 60% NON obbligatoriamente in basso



CARATTERISTICHE CIPPO CIMITERO DI DAONE



PROSPETTO DELLE CENERARIO E OSSARIO - Cimitero di Praso

mandato n.1						
48	43	42	37	36	31	25
47	44	41	38	35	32	26
46	45	40	39	34	33	27

mandato n.2						
3	6	9	12	15	18	24
2	5	8	11	14	17	23
1	4	7	10	13	16	22